



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VCO - 29

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Interventi di rafforzamento dei Servizi Sociali e di prevenzione del fenomeno del burn-out tra gli operatori sociali – Supervisione individuale e organizzativa di équipe multi-professionale (PNRR Misura 5 Componente 2 Intervento 1.1.4) CUP: B14H22000230006.

PREMESSA	2
Art. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI	3
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO	4
ART. 4 – IMPORTO BASE DI GARA	4
ART. 5 – OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 6 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO	7
ART. 7 - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	9
ART. 8 CARATTERISTICHE DEL SUPERVISORE	9
Art. 9 – ONERI ASSICURATIVI	11
Art. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ	13
Art. 11 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO	13
ART. 12 - PERSONALE	15
ART. 13 - SICUREZZA ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008	17
Art. 14 - SUBAPPALTO	18
ART. 15 – PENALITÀ	18
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	19
ART. 17 – ESECUZIONE IN DANNO	20
ART. 18 - RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO	20
ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA	20
ART. 20 - REVISIONE PREZZI	21
ART. 21 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	21
ART. 22 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	21
Art. 23 - SPESE INERENTI IL SERVIZIO	23
Art. 24 - PAGAMENTI	23
Art. 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	24
Art. 26 - CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE	24
Art. 27 - CONTROVERSIE	25

ATS VCO – Capofila: Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-assistenziali del Cusio

Omegna, via Mazzini, 96
Tel. 0323 1998600
P. IVA: 01608900039

www.cisscusio.it
mail: segreteria@cisscusio.it
pec: ciss-cusio@pec.it

PREMESSA

Preso atto del Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale, relativo alla presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali ricomprese nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu, è stato approvato l'Avviso pubblico n. 1/2022.

Preso atto dell'avviso Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inteso finanziare interventi di rafforzamento dei Servizi Sociali e di prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali (Misura 1.1.4).

Atteso che sono stati ammessi a presentare proposte progettuali relative a quanto sopra gli Ambiti Territoriali Sociali (A.T.S.).

Considerato che l'A.T.S. del VCO, composta da: CISS Cusio (Capofila di Ambito), CISS Ossola e CSSV Verbanò ha partecipato al bando in funzione di una Convenzione istituita dai tre Enti gestori delle funzioni socio assistenziali all'interno del territorio di competenza dell'ASL VCO. Tale Convenzione ha previsto la presenza di una Struttura di Gestione a cui è attribuito il governo delle funzioni di pianificazione, attivazione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione relative al progetto.

Atteso che la progettualità presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riferita all'avviso pubblico di cui sopra, Linea di sub investimento 1.1.4 Rafforzamento dei Servizi Sociali e prevenzione del fenomeno del burn-out fra gli operatori sociali, è stata finanziata con un importo complessivo pari ad € 209.999,40.

Sulla base della Convenzione di Ambito territoriale sociale (ATS VCO) sottoscritta dai tre enti gestori dei servizi sociali del VCO:

- Consorzio intercomunale dei servizi socio-assistenziali del Cusio (CISS Cusio) - capofila
- Consorzio dei servizi sociali del Verbanò (CSSV)
- Consorzio intercomunale dei servizi sociali dell'Ossola (CISS Ossola)
- la Struttura di gestione dell'Ambito, in data 18 settembre 2023, ha affidato al CISS Cusio, che svolgerà il ruolo di Committente, la titolarità istituzionale del presente affidamento e per la gestione dell'appalto ha individuato le seguenti figure:
- Il Direttore del CISS Cusio, con funzione di rappresentanza generale dell'ATS VCO durante l'appalto e sottoscrizione del contratto (RUP);

- Il Direttore dei CISS Ossola, con funzioni di raccordo istituzionale, di monitoraggio e valutazione dei risultati e di gestione di eventuali linee di finanziamento regionali/statali (Direttore dell'Esecuzione).

Art. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Relativamente alla presente servizio, oggetto di gara d'appalto, si richiamano le seguenti norme:

- il d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'art. 3 comma 5 che recita "I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", con particolare riferimento all'art. 1, comma 5, all'art. 5 "Ruolo del Terzo settore", all'art. 22, comma 1 lett. a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- la legge regionale n. 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";
- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 11 "Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento";
- D.L. 76/2020, come convertito con L 120/2020 e s.m.i;
- il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 ed in particolare la Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- D.L. 13/2023 che ha confermato l'ultrattività, per gli appalti PNRR, dei D.L. 76/2020 e 77/2021;
- la Scheda LEPS Supervisione del personale dei Servizi Sociali n. 2.7.2 del Piano Nazionale degli Interventi e Servizi Sociali 2021 - 2023.

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.

ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI

Finalità della supervisione professionale è garantire un servizio sociale di qualità attraverso la messa a disposizione di strumenti che supportino il benessere degli operatori dei servizi sociali e ne preservino l'equilibrio, con relativa ricaduta sullo stato di benessere delle istituzioni, organizzazione e comunità in cui operano.

Gli obiettivi generali che la supervisione professionale si pone consistono nel:

- aiutare il supervisionato ad assumere al meglio le funzioni esercitate nei confronti delle persone e dell'organizzazione;
- sostenere un esame critico della propria attività, nella consapevolezza della pluralità dei metodi e dei percorsi possibili per la risoluzione dei problemi.

L'obiettivo che la pratica della supervisione professionale si pone è quello di rafforzare la qualità dell'intervento di servizio sociale, promuovere una prassi riflessiva e ridurre le condizioni di stress professionale da cui derivano fenomeni di burn out. Il raggiungimento del benessere lavorativo, infatti, è funzionale ad una duplice obiettivo: al rafforzamento dell'identità professionale individuale e a garantire la qualità tecnica del servizio offerta alla popolazione.

Il percorso di supervisione dovrà essere strutturato, pertanto, in modo tale da consentire l'elaborazione dei vissuti emotivi degli operatori sociali coinvolti a vario titolo nei servizi sociali per poter meglio esercitare le funzioni nei confronti delle persone beneficiarie delle azioni professionali e delle prestazioni erogate. Dovrà essere finalizzato, inoltre, all'analisi delle pratiche professionali che gli operatori mettono in atto, sul piano metodologico, valoriale, deontologico e relazionale, dando spazio alla riflessione condivisa e alla valorizzazione delle esperienze di gruppo, per giungere alla risoluzione dei problemi emergenti. Dovrà inoltre essere favorita la ristrutturazione degli strumenti relazionali e comunicativi, per favorire l'instaurazione dei rapporti fiduciosi con le persone e un clima di collaborazione all'interno dell'organizzazione di lavoro.

Le attività progettuali comprendono la partecipazione obbligatoria ai tavoli tecnici di co-progettazione, monitoraggio, coordinamento e valutazione.

Tutte le azioni dovranno essere realizzate in stretta connessione con la Direzione dei tre Consorzi.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

Il progetto avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto o comunque dalla data di affidamento del servizio a non oltre il 30 aprile 2026.

ART. 4 – IMPORTO BASE DI GARA

L'importo, stimato a base di gara è di € **174.487,44** € (centosettantaquattroquattrocentottantasette /44) oltre IVA di legge, se dovuta, come da prospetto di sintesi di seguito riportato.

Attività	CISS CUSIO		CISS OSSOLA		CSSV VERBANO		Totale generale €
	Importo €	Ore	Importo €	Ore	Importo €	Ore	
A.2 - Supervisione professionale individuale	18.624,38	185	18.624,38	185	18.624,38	185	55.873,14
A.3 - Supervisione organizzativa di équipe multi-professionale	39.538,10	360	39.538,10	360	39.538,10	360	118.614,3

Totale generale	58.162,48	58.162,48	58.162,48	174.487,44
-----------------	-----------	-----------	-----------	------------

L'importo orario del servizio di supervisione è definito nel "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023" - scheda LEPS 2.7.2 e recepito nell'avviso n.1/2022 PNRR che finanzia l'intervento in oggetto nella misura lorda oraria e omnicomprensiva minima di € 100,00 e massima di € 120,00.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale non è necessario esplicitare i costi per la manodopera e gli oneri aziendali, così come disposto dall'art. 108, comma 9 del D. Lgs. n. 36/23.

Gli oneri per l'attuazione dei progetti sono coperti da:

- finanziamento relativo alla linea PNRR M5C2I1.1.4.
- finanziamento relativo alla quota destinata alla supervisione degli operatori dal Fondo Nazionale Politiche Sociali.

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di variare il complesso delle prestazioni oggetto dell'appalto in aumento o in diminuzione sino al 20%, in relazione all'andamento e alle necessità del servizio.

La Stazione Appaltante in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.Lg. n. 81 del 09/04/08, dichiara che non è stato previsto il DUVRI, in quanto non sussistono rischi da interferenza.

L'importo a base di gara è comprensivo delle ore di supervisione e dei costi relativi all'organizzazione, alla segreteria organizzativa e alla rendicontazione.

ART. 5 – OGGETTO DELL'APPALTO

Con particolare riferimento alla scheda LEPS Supervisione del personale dei Servizi Sociali n. 2.7.2 del Piano Nazionale degli Interventi e Servizi Sociali 2021 - 2023, in linea con il progetto degli interventi e delle attività relative al Sub-Investimento 1.1.4 si prevede un percorso di supervisione articolato sulle due linee di attività sotto riportate e organizzata nei 3 Consorzi dell'ATS VCO:

1.1.4- Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori	
Azioni	Attività
A – Percorsi di supervisione del personale dei servizi sociali	A.1 – Supervisione professionale di gruppo
	A.2 – Supervisione professionale individuale
	A.3 – Supervisione organizzativa di équipe multi professionale

Si evidenzia che il percorso di supervisione A1 - Supervisione professionale di gruppo, previsto dalla citata scheda LEPS, è stato oggetto di separato affidamento.

Il presente affidamento è limitato all'Attività A.2 – Supervisione professionale individuale e A.3 - Supervisione organizzativa di équipe multi professionale.

I beneficiari degli interventi sono individuati nel personale dei Servizi Sociali dell'ATS, nello specifico Assistenti Sociali, Educatori, Psicologi e figure apicali divisi in base alle seguenti forme:

- Supervisione individuale rivolta agli Assistenti Sociali impiegati nei Servizi Sociali dell'Ambito Territoriale;
- Supervisione organizzativa di équipe interprofessionale dedicata agli Assistenti Sociali e ad altre figure professionali presenti nei Servizi Sociali Territoriali (Educatori, Psicologi e figure apicali).

Il presente bando è in attuazione del progetto sui fondi della Misura 5 componente 2 del PNRR contrassegnato dal seguente CUP: B14H22000230006

Scopo del presente avviso è la selezione di n° 1 operatore economico, che svolgerà attività di supervisione sui Servizi attivi all'interno dell'Ambito sociale territoriale del VCO, composto dai tre Enti gestori seguenti:

- Consorzio intercomunale dei Servizi socio-assistenziali del Cusio;
- Consorzio intercomunale dei Servizi sociali dell'Ossola;
- Consorzio dei Servizi sociali del Verbano.

La figura del Supervisore dovrà avere le seguenti caratteristiche, come previsto dal PNS 21-23:

“Per lo svolgimento del compito complesso che gli è affidato, è necessario che il supervisore possieda alcune caratteristiche fondamentali in relazione anche al gruppo dei cd. Supervisionati.”

In particolare, il supervisore deve:

- appartenere alla stessa professione dei supervisionati (per la supervisione individuale);
- appartenere ad una delle professioni del gruppo di supervisionati (per la supervisione delle équipe multi-professionali)
- essere in possesso del titolo di studio connesso alla specifica professione e, laddove previsto, essere regolarmente iscritto al relativo Ordine ed essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l'esercizio della professione, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal DPR 137/2012 nonché di altri requisiti previsti dalla giurisdizione interna;
- esercitare la professione da almeno 5 anni;
- possedere una comprovata formazione ed esperienza nell'ambito della supervisione professionale.

Per mantenere la neutralità dell'intervento sull'operatore, il supervisore deve essere esterno all'organizzazione in cui si attua la supervisione.

ART. 6 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO

L'attività di supervisione si svolgerà in locali idonei messi a disposizione dai tre Consorzi.

A.2 – Supervisione professionale individuale

Il monte ore complessivo in dotazione all'ATS è stato diviso e assegnato in parti uguali ai territori dei tre Consorzi.

A.3 – Supervisione organizzativa di equipe multi professionale

Per la supervisione organizzativa di equipe sono previsti n. 5 gruppi per Consorzio composti da un numero massimo di 15 operatori ciascuno.

Alla supervisione organizzativa, oltre agli assistenti sociali, saranno presenti anche le altre figure professionali operative nel servizio (educatori professionali, psicologi e figure apicali).

Attività	Numero ore complessive per l'ATS	Numero ore complessive per territorio	Composizione gruppi a cui viene erogata la supervisione	Numero ore complessive per gruppo
A.2 Supervisione professionale individuale	555	n. 185 ore	Erogazione individuale	-
A.3 Supervisione organizzativa di equipe multi professionale	1.080	n. 360 ore	5 gruppi per Consorzio	72 ore per gruppo

Scansione temporale incontri

Le attività si svolgeranno dal primo marzo 2024 al 30 aprile 2026, con la seguente scansione:

Supervisione	Durata seduta	Cadenza	Periodo	Sedute per gruppo nel periodo	Numero gruppi	Sedute complessive per l'ATS nel triennio
A.2 Professionale individuale	1 ora	Da programmare	Marzo 2024 - Giugno 2024	35 per Consorzio	-	555

			Settembre 2024 - Giugno 2025	88 per Consorzio	-	
			Settembre 2025 - Marzo 2026	62 per Consorzio	-	
A.3 Organizzativa multi- professionale	3 ore	mensile	Marzo 2024 - Marzo 2026	24	15	360

È altresì richiesto all'appaltatore, per la Supervisione organizzativa di equipe, una relazione sintetica semestrale sull'andamento del lavoro svolto, come di seguito meglio specificato. Ogni relazione dovrà evidenziare i seguenti aspetti emersi: punti di forza, opportunità, aspirazioni, risultati, nonché buone pratiche da condividere per la prevenzione del burn out, il rafforzamento dell'azione professionale, la circolazione delle informazioni, migliorare le attribuzioni delle competenze tra i gruppi di lavoro.

Al termine del servizio triennale dovrà essere prodotto e presentato un documento finale complessivo contenente in modo dettagliato informazioni utili – da utilizzare a livello operativo – per il miglioramento organizzativo e di servizio, la strutturazione di criteri per la valutazione dei carichi di lavoro e la strutturazione di nuove progettualità.

L'attività di coordinamento consisterà nella creazione e gestione dei gruppi di supervisione, nella pianificazione e calendarizzazione dei percorsi, nella fornitura di materiale di supporto, nel monitoraggio delle presenze tramite apposito registro.

È altresì richiesto il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento delle attività ai fini di una precoce individuazione di scostamenti, criticità e l'eventuale messa in campo di azioni correttive.

L'appaltatore dovrà allegare alle fatture il registro delle frequenze agli incontri tenuti nel periodo oggetto di fatturazione e un report sintetico delle attività svolte. Tuttavia, qualora venissero riscontrate criticità durante lo svolgimento dell'incarico, l'appaltatore dovrà relazionare in merito e con tempestività, proponendo e concordando le opportune soluzioni correttive. L'appaltatore dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all'ente la valutazione semestrale dei percorsi di supervisione attivati e altresì dovrà garantire gli altri adempimenti rendicontativi e documentali richiesti dal Ministero competente. A tal fine, l'appaltatore garantisce anche un incontro a cadenza semestrale con i referenti di ogni Consorzio senza oneri aggiuntivi.

Ogni variazione al programma e al calendario del servizio da erogare dovrà essere comunicata preventivamente e tempestivamente, con un preavviso di almeno due giorni antecedenti ad ogni appuntamento.

L'appaltatore dovrà garantire, a proprie spese, un'attività di segreteria organizzativa per la gestione dei percorsi di supervisione.

ART. 7 - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

La conduzione di un gruppo di supervisione è un compito complesso e pertanto richiede la presenza di figure professionali con adeguata preparazione formativa ed esperienza professionale.

Nella fattispecie l'Aggiudicatario deve garantire per l'esecuzione dell'intervento un gruppo di lavoro così costituito:

- **n. 1 responsabile:** un assistente sociale di comprovata esperienza almeno quinquennale in interventi di medesimo argomento. Al responsabile sono affidate funzioni di coordinamento del Gruppo di Lavoro, di raccordo e di coordinamento operativo dell'intero intervento di supervisione, di coordinamento e monitoraggio delle attività con il Direttore dell'esecuzione;
- **minimo n. 4 supervisori**, di cui:
 - **n. 2 Assistenti Sociali** di cui uno può coincidere con il responsabile previsto al punto precedente;
 - **n. 2 Educatori o Assistenti sociali** (incaricati della supervisione di equipe).

ART. 8 CARATTERISTICHE DEL SUPERVISORE

I supervisori devono possedere comprovata esperienza almeno triennale in azioni di consulenza, supervisione, valutazione in interventi di sostegno al ruolo di operatori sociali e/o prevenzione del burn-out.

Il supervisore deve essere in possesso di specifiche caratteristiche, di adeguata formazione ed esperienza. Il supervisore deve appartenere alla stessa professione del gruppo dei supervisionati, pertanto:

- per la supervisione individuale è richiesto che il supervisore sia un Assistente Sociale;
- per la supervisione organizzativa di equipe multi-professionale è richiesto che il supervisore sia assistente sociale o educatore professionale, qualora il gruppo supervisionato presenti almeno un componente in possesso di tali professionalità.

E' richiesto che il supervisore segua ulteriori percorsi specifici di formazione e supervisione; inoltre deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti specifici del supervisore Assistente Sociale: deve essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali, essere regolarmente iscritto all'Albo degli Assistenti sociali, essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l'esercizio della professione, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.P.R. 137/2012, aver maturato una comprovata esperienza nel lavoro sociale ed un'adeguata esperienza nella supervisione di assistenti sociali. Il supervisore deve essere esterno all'organizzazione.

2. Requisiti specifici del supervisore Educatore professionale: il supervisore deve essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli Ordini di rispettiva appartenenza, laddove previsti, e in tal caso esservi regolarmente iscritto, essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l'esercizio della professione, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal DPR 137/2012, aver maturato una comprovata esperienza nel lavoro sociale ed un'adeguata esperienza nella supervisione della categoria di operatori sociali di appartenenza.
3. Il supervisore deve possedere una capacità psico-pedagogica e una attitudine formativa.
4. Il supervisore deve aver approfondito i fondamenti teorici, metodologici ed etico-deontologici della professione e, in generale, del servizio sociale.

Il possesso dei requisiti di qualifica e di esperienza professionale di ciascun professionista deve risultare dal curriculum vitae individuale presentato in sede di gara d'appalto.

Il percorso di supervisione organizzativa di equipe multi-professionale (A3) di norma dovrà essere gestito da un solo incaricato nell'arco dell'anno per ciascun gruppo. In casi specifici e adeguatamente motivati, previa autorizzazione da parte dell'Ente, potrà essere possibile procedere ad una sostituzione del supervisore.

Qualora si verificasse l'impossibilità di prosecuzione di un supervisore incaricato, l'appaltatore dovrà assicurare la sostituzione con una figura in grado di garantire lo stesso livello qualitativo della prestazione. Salvo situazioni imprevedibili, l'appaltatore provvede alla sostituzione con personale che abbia una adeguata esperienza professionale e un'adeguata conoscenza del servizio e del contesto operativo.

Qualora si verificasse la necessità di sostituire un componente del gruppo con specifica professionalità, l'aggiudicatario dovrà formulare puntuale e motivata richiesta al Committente per le opportune valutazioni e autorizzazioni.

L'appaltatore dovrà garantire, nel caso di variazione degli esperti appartenenti al gruppo di lavoro, il passaggio di consegne tra le figure uscenti ed i sostituti.

Nel caso in cui l'assenza sia programmata (maternità, aspettative, motivi di salute prevedibili) e superiore ai 30 giorni ovvero divenga definitiva, il sostituto dovrà possedere la medesima qualificazione richiesta per l'offerta tecnico-organizzativa e quella già oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.

Qualora gli esperti appartenenti al gruppo di lavoro dovessero compiere gravi inadempienze o presentare gravi livelli di inidoneità, il Direttore dell'esecuzione, effettuati gli opportuni accertamenti comprovanti l'inidoneità e/o l'inadempienza rispetto all'intervento in essere, darà disposizioni all'appaltatore di procedere all'immediata sostituzione del personale non idoneo o inadempiente, che dovrà avvenire entro 7 giorni dalla richiesta, o in casi gravissimi con effetto immediato, con altro esperto avente i requisiti professionali richiesti.

Art. 9 – ONERI ASSICURATIVI

È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere il Committente sollevato ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

Grava altresì sull'Appaltatore l'obbligo, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto, di produrre, al momento della stipula del contratto, apposite polizze che dovranno includere nel novero degli assicurati anche il Committente:

a) per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante l'esecuzione dei predetti Servizi, stipulata presso idonea compagnia di assicurazione e riferita specificatamente ai presenti servizi, con espressa conferma di copertura dei danni subiti, ovvero provocati a Terzi. I singoli assistiti devono espressamente intendersi Terzi tra di loro.

La copertura contro i rischi derivati dalla RCT dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per sinistro con il limite di € 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) per ogni persona.

La polizza RCT dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art.1900 C.C., alla colpa grave degli assicurati.

La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:

- RC dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni (compresi i danni recati agli utenti, agli autoveicoli, attrezzature ed impianti utilizzati);
- danni che la Ditta appaltatrice e/o persone che prestano i loro servizi per commissione/delega/appalto possono cagionarsi l'un l'altro, inclusa Responsabilità personale dei dipendenti di detta società;
- danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;
- danni a terzi da incendio;
- danni a cose trovatisi nell'ambito di esecuzione del servizio;
- ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento di cose consegnate e non, anche per danni derivanti da incendio/furto.

La polizza R.C.T. deve essere mantenuta in vigore fino alla scadenza del servizio.

b) per la Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O):

- ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n.38 e successive modifiche per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, da dipendenti dall'Appaltatore nonché da lavoratori subordinati, così come definiti dall'articolo 5 del citato D. Lgs 38/2000 ;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n 1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n.38, eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente nonché ai

lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.lgs n. 38/2000 per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente;

- ai sensi di legge per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'Inail durante e in occasione dell'attività lavorativa.
- La copertura derivante dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di:
 - € 2.500.000,00 per sinistro;
 - € 1.500.000,00 per prestatore di lavoro.

La polizza di responsabilità civile generale (R.C.T./O.) deve essere mantenuta in vigore fino al termine dell'appalto. Pertanto l'appaltatore si impegna ad inviare al Committente all'inizio di ogni annualità assicurativa documento attestante l'avvenuto pagamento del premio assicurativo nei termini previsti.

Qualora l'appaltatore disponga di polizze stipulate in precedenza, potrà ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti commi corredando le medesime di opportuna appendice, che le renda conformi a quanto sopra indicato.

Al momento della sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà fornire idonea documentazione comprovante la stipula delle assicurazioni di cui al presente articolo con primarie Compagnie di Assicurazione

Gli eventuali danni non coperti, a seguito di franchigie o scoperti, devono essere a totale carico dell'Aggiudicatario. Le spese e gli oneri di qualsiasi genere che il Committente dovesse sostenere a titolo di rimborso, saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore ed in ogni caso da questi rimborsati.

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dei Consorzi facenti parte dell'ATS VCO che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerato il Committente.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.

Art. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Il Committente si riserva con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle attività rese agli obblighi di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente documento.

Qualora, dal controllo di cui al comma precedente, le attività dovessero risultare non conformi a quello che l'Affidatario è contrattualmente tenuto a rendere, l'ATS VCO (Consorti dei Servizi Sociali del Verbano-Cusio-Ossola) è tenuto a contestare per iscritto le inadempienze, assegnando un termine massimo di 10 giorni per la rimozione delle medesime. Nel caso che l'Affidatario non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze contestate, le penalità verranno applicate secondo quanto previsto dal successivo articolo 14.

Art. 11 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario si impegna a:

1. erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel presente capitolato descrittivo e prestazionale, in conformità al modello e ai livelli di servizio definiti nella scheda LEPS 2.7.2 “Supervisione del personale dei servizi sociali” contenuta nel Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021- 2023;
2. dotarsi di attrezzature e materiali necessari all’espletamento del servizio;
3. garantire che le attrezzature ed i materiali messi a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
4. stipulare idonea copertura assicurativa;
5. astenersi dal divulgare informazioni inerenti l’erogazione del servizio prestato e la diffusione di notizie riguardanti gli operatori sociali supervisionati (legge privacy e trattamento dati sensibili), garantendo il rispetto della vigente normativa in materia di segreto professionale
6. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o soci derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza nonché previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
7. garantire l’adempimento di tutti gli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell’attività;
8. relazionare periodicamente, a cadenza trimestrale, e puntualmente sulle attività svolte;
9. relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi svolti, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant’altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito;
10. in caso di controlli, audit e valutazioni, reperire e mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta, i documenti contabili e le copie dei contratti o degli incarichi professionali;

11.ad impegnarsi a conservare agli atti tutta la documentazione di progetto, amministrativa, contabile e fiscale per un periodo non inferiore a 5 anni dalla conclusione del progetto, garantendone il libero accesso agli organi di controllo.

Il Soggetto affidatario sarà obbligato inoltre a rendere immediatamente noto all'ATS VCO (Consorti dei Servizi Sociali del Verbano-Cusio-Ossola) le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:

1. eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all'uopo deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide;
2. modifica della propria ragione sociale;
3. cessione dell'attività;
4. cessazione dell'attività;
5. concordato preventivo, fallimento;
6. stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento.

L'Aggiudicatario è inoltre sottoposto ai seguenti obblighi relativi all'attuazione di interventi finanziati tramite fondi PNRR.

Rispetto dei traguardi, degli obiettivi e delle tempistiche

In riferimento ai servizi oggetto del presente appalto il concorrente è obbligato a raggiungere i traguardi e gli obiettivi previsti dal progetto di investimento approvato dal MLPS, come definiti dal presente capitolato d'appalto, rispettando le tempistiche previste dal Cronoprogramma Procedurale inserito in ReGIS e riportato all'art. 6 del presente Capitolato.

Rispetto del principio del non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. Do No Significant Harm)

Ai sensi della "GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH) - Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022" la misura ha un impatto prevedibile nullo o non significativo sugli obiettivi ambientali in relazione agli effetti diretti e primari indiretti della misura lungo tutto il suo ciclo di vita, data la sua natura puramente intellettuale, e come tale è considerata conforme al DNSH per tutti gli obiettivi previsti.

Rispetto del principio di Parità

In ossequio all'articolo 47 del D.L. 31/05/2021 n. 47, il concorrente è tenuto a rispettare il principio di parità come declinato dal successivo articolo 11

- assolvendo gli obblighi di inserimento di persone disabili di cui all'articolo 7 della L. 12/03/1999 n. 68 e s.m.i.
- producendo, se tenuto a farlo, il rapporto sulla situazione del personale con attestazione di conformità rispetto a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198

- producendo, se tenuto a farlo, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
- garantendo che almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto siano di donne.

Considerata la peculiarità del servizio, che deve essere necessariamente svolto da supervisor esperti, l'Amministrazione - avvalendosi della deroga prevista ai sensi dell'art. 47, comma 7, della L. 108/2021 - non richiede al concorrente, in caso di aggiudicazione, il rispetto di alcuna quota percentuale di occupazione giovanile delle assunzioni necessarie all'esecuzione del presente contratto (art. 47 comma 4 della L. 108/2021).

Contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo

In ossequio alla vigente normativa, il concorrente è tenuto:

- a fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo;
- ad evitare ogni conflitto di interessi relativamente alla partecipazione alla presente procedura di selezione e nella successiva esecuzione del contratto.

Rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione

In ossequio all'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 il concorrente, in occasione della diffusione di informazioni destinate a pubblici diversi relative all'oggetto della presente procedura di selezione, è tenuto a:

- diffondere informazioni coerenti, efficaci e proporzionate;
- rendere nota l'origine dei finanziamenti, garantendo la visibilità, anche attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU».

ART. 12 - PERSONALE

L'Affidatario deve applicare, nei confronti del personale dipendente, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, e in genere da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L'Affidatario è obbligato, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

Tali obblighi vincolano l'Affidatario anche nel caso lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Qualora si verificasse la necessità di sostituire un componente del gruppo con specifica professionalità, l'aggiudicatario dovrà formulare puntuale e motivata richiesta alla Stazione appaltante per le opportune valutazioni e autorizzazioni.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di operatore che ne abbia dato giustificato motivo, rispetto all'inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato.

Per quanto non espressamente previsto relativamente alle norme comportamentali e disciplinari, si fa riferimento al Codice Civile, alla legislazione vigente e alla disciplina generale dei Contratti di Lavoro.

Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Trattandosi di procedura afferente agli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021 (PNRR), trovano applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, volte a favorire le pari opportunità di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti alla stipulazione di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal sopraccitato PNRR.

Pertanto, ai fini della partecipazione, all'operatore economico è richiesto l'impegno, in relazione al numero dei propri dipendenti, di produrre alla Stazione appaltante, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, ed in particolare:

a) Rapporto sulla situazione del personale (art. 47, comma 2)

Gli Operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti sono tenuti a produrre al momento di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. n. 198/2006 con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.

Qualora gli operatori economici non abbiano trasmesso il suddetto rapporto nei termini previsti dal richiamato art. 46 del Codice delle pari opportunità, essi sono tenuti a predisporlo e a trasmetterlo, contestualmente alla sua produzione in sede di gara, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Considerato che la L. n. 162/2021 ha ridotto la soglia dimensionale degli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto, gli operatori economici con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100 dovranno produrre, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione costituisce causa di esclusione dalla gara.

b) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3)

Gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, in caso di aggiudicazione, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 15 del presente Capitolato determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

c) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 47, comma 3-bis)

Gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15, in caso di aggiudicazione, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della dichiarazione e della relazione comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 15 del presente Capitolato.

ART. 13 - SICUREZZA ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008

È fatto obbligo all'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.

L'Appaltatore deve assicurare l'applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli eventuali dispositivi di sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/2008, se e in quanto necessari.

Tutti i costi relativi a tali dotazioni sono ricompresi nel costo orario progettuale posto a base d'asta.

Data la tipologia del servizio si stima nullo il rischio interferenza, ne consegue, pertanto, l'assenza di obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Tuttavia potrebbero sussistere eventuali rischi di

interferenza tra personale dell'aggiudicatario e dipendenti dei diversi Enti coinvolti nell'erogazione dei servizi; in tal caso l'aggiudicatario procederà, ad aggiudicazione intervenuta alla redazione dei diversi DUVRI con i diversi Enti coinvolti.

Art. 14 - SUBAPPALTO

In considerazione della peculiarità del servizio e delle caratteristiche intrinseche richieste per il personale che dovrà svolgere le attività richieste, non è ammesso il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato.

Il contratto non può essere ceduto, totalmente o parzialmente, a terzi. La cessione effettuata in violazione del seguente divieto è inefficace verso la Stazione Appaltante

ART. 15 – PENALITÀ

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente capitolato. Ove non attenda a tutti gli obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penalità nella misura seguente (per ogni singolo evento):

1. Euro 1.000,00 comportamento scorretto o sconveniente, tale da provocare un'inevitabile lesione dell'immagine e della capacità di organizzazione del Committente; il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte potrà portare alla richiesta di sostituzione del personale interessato;
2. Euro 1.500,00 negligenza contestata agli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di imbarazzo all'interno del singolo gruppo di lavoro;
3. Euro 2.000,00 per ciascun mancato intervento messo a calendario senza disdetta con almeno 7 giorni di preavviso.

L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall'Ente committente e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di rispondere entro 10 giorni presentando opportune controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti o, in mancanza, dalla fideiussione prestata. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla comunicazione del suo utilizzo.

Il pagamento della penale non esonera l'Appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Ente Committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

È in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'articolo seguente.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 11 del presente capitolato speciale d'appalto e dall'art. 47 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, per la presentazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di

assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, si applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari al 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale fermo restando che la violazione del suddetto obbligo determina altresì l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/2/2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/2/2021 nonché dal PNC.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito dall'ar. 11 del presente Capitolato speciale d'appalto e dall'art. 47 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, per la presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'appaltatore nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la partecipazione all'affidamento di cui al presente appalto, si applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari al 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verificassero ripetuti disservizi, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio, la Stazione appaltante oltre all'applicazione delle penali previste dall'articolo precedente, a seconda dell'entità e del perdurare dell'inadempienza, avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto con preavviso di trenta giorni, addebitando all'Affidatario gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno derivante dalla risoluzione stessa oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, è facoltà dell'Amministrazione risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Affidatario;
- cessione di attività ad altri;
- grave e reiterata inosservanza delle prescrizioni contrattuali da cui è scaturita l'applicazione di penalità;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, in materia di lavoro e sicurezza;
- non ottemperanza, nei termini previsti, alle prescrizioni dell'Appaltatore in conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati;
- interruzione non motivata del servizio. La risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto da parte dell'Appaltatore di azioni di risarcimento per danni subiti.

Nelle ipotesi sopra indicate il Committente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresi i maggiori oneri sostenuti per il completamento delle attività.

Qualora l'importo residuo dovuto al Committente sia inferiore ai costi da sostenere, questi si rivarrà per la differenza sulla cauzione prestata. Resta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno.

Nei casi previsti si procederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 17 – ESECUZIONE IN DANNO

In caso di risoluzione del contratto durante l'erogazione del servizio il Committente si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento del progetto con addebito del maggior costo sostenuto a carico dell'Appaltatore, oltre che ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare, si riserva di esigere dall'affidatario il rimborso delle eventuali spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge e per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 18 - RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2024, l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolati ai sensi dell'art. 109 suddetto.

Il recesso verrà comunicato con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione del 10% del valore contrattuale posto a base di gara con le caratteristiche e per le finalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2024. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e la Stazione Appaltante aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. L'impresa sarà obbligata a reintegrare la fideiussione di cui la stazione appaltante avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 20 - REVISIONE PREZZI

Per il presente contratto è ammessa la revisione del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art.60 del Codice, sulla base di apposita istruttoria. La variazione prezzi è riconosciuta solo per eventi imprevedibili e sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire. Per la rideterminazione delle spese in questione, si farà riferimento agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dalla locale Camera di commercio.

La richiesta di revisione del prezzo avviene a seguito di istanza documentata da parte dell'operatore economico incaricato e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della richiesta medesima, con apposito provvedimento del Responsabile unico di progetto (RUP) che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento percentuale da riconoscere in conformità alle risultanze dell'istruttoria predetta, ed ai sensi del sopra citato art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 21 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di comportamento previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Committente, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

ART. 22 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei quali il Committente entrerà in possesso a seguito della presente procedura saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e a tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti proponenti.

I dati forniti saranno trattati per le finalità del presente avviso e diffusi sui siti dei Consorzi dei Servizi Sociali del Verbano del Cusio e dell'Ossola limitatamente a quanto richiesto dalla normativa in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il titolare del trattamento dati è il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-assistenziali del Cusio.

Il responsabile del trattamento dati è il Direttore del CISS Cusio Dr. Angelo Barbaglia.

In conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali e al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali (come aggiornato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018).

Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione dei dati personali (GDPR) e della normativa nazionale vigente, con la sottoscrizione del contratto il Committente, Titolare del Trattamento, nomina l'Appaltatore Responsabile del Trattamento dei

dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga al trattamento dei suddetti dati per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale; è esclusa ogni altra finalità.

Il Titolare del Trattamento (Committente) e il Responsabile del Trattamento (Appaltatore), per la tutela dei diritti dell'interessato, adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

L'Appaltatore:

- non ricorre ad un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del Trattamento;
- tratta i dati personali su istruzione del Titolare del Trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto l'Appaltatore stesso; in tal caso, l'Appaltatore informa il Titolare del Trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, c.d. "Incaricati del Trattamento", adeguatamente istruite, si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del Trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- restituisce al Titolare del Trattamento, e successivamente cancella, tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento;
- mette a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto, consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del Trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- fornisce massima collaborazione al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), una volta nominato dal committente, per il corretto svolgimento dei suoi compiti.

L'Appaltatore informa il Titolare del Trattamento senza ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione dei dati personali in suo possesso.

Il contenuto del presente articolo potrà essere riesaminato e aggiornato in qualunque momento, qualora necessario per l'adempimento degli obblighi di cui al GDPR.

Art. 23 - SPESE INERENTI IL SERVIZIO

Tutte le spese relative al servizio, nessuna esclusa, sono totalmente a carico dell'Affidatario. Il Committente è completamente sollevato da qualsiasi onere e responsabilità. Sono inoltre a carico dell'Affidatario tutte le spese relative alle imposte o tasse connesse all'esercizio del servizio oggetto dell'affidamento. Il Committente si assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2001 e s.m.i.

Art. 24 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo di affidamento ha luogo sulla base delle prestazioni effettuate su presentazione di regolari fatture elettroniche posticipate liquidate entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Il corrispettivo verrà erogato all'impresa su presentazione di regolare fattura riepilogativa dei servizi effettuati nel periodo di riferimento, con allegato prospetto analitico delle prestazioni effettuate nel periodo di riferimento, previo procedimento amministrativo di riscontro positivo della regolarità contributiva (DURC).

Dovrà inoltre essere allegata attestazione del rispetto:

1. delle tempistiche e degli obiettivi di progetto assunti (milestone e target) mediante l'esplicitazione di adeguati indicatori e output
 - numero di progetti attivati
 - ore erogate per tipologia di supervisione
2. del monitoraggio degli indicatori comuni attribuiti e cioè:
 - numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini;) (età 0-17; 18-29; 30-54; 50<)
 - numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne, uomini)
3. dell'assenza di doppio finanziamento.

Tra l'altro, le fatture dovranno riportare l'esatta indicazione dei riferimenti del finanziamento PNRR, dell'intervento finanziato e il CUP specifico.

Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e che non siano accompagnate dalle schede di rendicontazione delle prestazioni effettivamente svolte dagli operatori.

Per i ritardati pagamenti l'ATS VCO si impegna a versare all'impresa aggiudicataria gli interessi di legge come da DLgs 9 ottobre 2002, n. 23.

L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della ditta aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

L'avvenuto pagamento in ogni caso non equivale al riconoscimento di regolarità delle prestazioni, restando l'Ambito Territoriale libero, in ogni tempo ed entro la scadenza del contratto, di accertare eventuali inadempienze.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 25 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario si obbliga all'osservanza delle norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e sue modificazioni, e in particolare si impegna a comunicare all'ATS VCO gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al contratto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine, comunicherà le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà, infine, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della Legge n. 136/2010 aggiornato dal D.Lgs. 187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto. Si applicano comunque le sanzioni di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010 aggiornato dal D.Lgs. 187/2010 e dal D.Lgs. n° 150/2011. L'affidatario si impegna, inoltre, a comunicare alla SA ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 gg. dal verificarsi della stessa.

Art. 26 - CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

L'Offerente che risulta Affidatario, prima della stipula del contratto all'uopo formalmente invitato dall'Amministrazione, deve:

- presentare la polizza assicurativa RCT;
- presentare la cauzione definitiva;
- versare l'importo delle spese contrattuali;
- presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito alla stipula del contratto. Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico dell'Affidatario.

Qualora il titolare dell'Impresa e/o il legale rappresentante non si presenti per la stipula, ovvero dovessero risultare adottati provvedimenti ostativi all'assunzione di contratti con la Pubblica Amministrazione, l'Affidatario decadrà dall'aggiudicazione, con tutte le ulteriori conseguenze di legge.

Al pagamento si provvederà con apposita Determinazione dirigenziale, dietro presentazione di regolari fatture con cadenza bimestrale, relazione delle attività svolte e previo accertamento da parte dell'Ufficio dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio oggetto della presente Capitolato, così come meglio dettagliato nello schema di contratto. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e

successive modifiche e si impegna a comunicare uno o più c/c bancari o postali dedicati e i soggetti autorizzati ad operare sugli stessi.

Art. 27 - CONTROVERSIE

Per eventuali controversie viene eletta la competenza del Foro di Verbania. A tal fine l'Affidatario elegge il proprio domicilio presso il territorio di Verbania. È escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 806 c.p.c. e seguenti.